

**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di [REDACTED] II sezione Civile, nella persona del giudice unico [REDACTED]  
[REDACTED]

ha deliberato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. [REDACTED] e vertente

**TRA**

Sas [REDACTED] in persona del l.r.p.t., nonché [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] elettivamente domiciliati in [REDACTED] al Centro  
Direzionale all'Isola G/1 presso l'avv. Carlo Scorza, dal quale sono rappresentati e  
difesi come da procura a margine dell'atto di citazione, nonché per [REDACTED]  
anche a margine della comparsa di risposta a seguito di chiamata in causa

**ATTORI i primi tre**

[REDACTED] chiamata in causa

**E**

Spa [REDACTED] oggi spa [REDACTED] rappresentata dalla procuratrice spa  
[REDACTED] a sua volta in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in [REDACTED]  
al [REDACTED] presso l'avv. [REDACTED] dal quale è rappresentata e  
difesa come da procura allegata alla comparsa di risposta

**CONVENUTA (attrice in riconvenzionale)**



**Oggetto:** Rapporto di conto corrente bancario garantito da fidejussione: in via principale rideterminazione del saldo e ripetizione d'indebitato; in riconvenzionale, pagamento di saldo passivo

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda riconvenzionale è fondata e va accolta, per quanto di ragione.

Con contratto sottoscritto in data [REDACTED] sas [REDACTED] accende presso la banca [REDACTED] (oggi [REDACTED]) il c/c di corrispondenza [REDACTED] con le seguenti condizioni economiche: · Tasso creditore non indicato

· Tasso debitore non indicato

· Valute pattuite

· Spese pattuite

· Capitalizzazione annuale per le competenze a credito e trimestrale per quelle a debito.

Con contratto sottoscritto in data 21/11/1996 [REDACTED] concede a sas [REDACTED] un'apertura di credito di lire 30000000 (€ 15493,70), con le seguenti condizioni economiche: · Tasso debitore per utilizzo nel fido 12,50% oltre 15,50%

· Tasso creditore 4,25% fino a lire 10; 5,25% fino a lire 30 oltre 6%

· Cms 1/8 entro il fido oltre 1%

· Valute pattuite

· Spese pattuite

· Capitalizzazione annuale per le competenze a credito e trimestrale per quelle a debito.

Seguono convenzioni in aumento del fido concesso, del 21/3/1999, poi del 7/12/2000, poi del 24/5/2001, poi del 10/1/2002. Con contratto sottoscritto solo dalla correntista in data 4/11/2003, ma del quale la correntista stessa dichiara di aver ricevuto copia (integrandosi quindi il requisito della forma scritta, secondo quanto affermato da Cass. SU 898/2018, applicabile anche all'art. 117 Tub, che ha testo e ratio analoghi all'art. 23 Tuf relativamente al quale è stato espressamente elaborato il principio), sas [REDACTED] aderisce sul c/c [REDACTED] al "progetto business", con le seguenti condizioni economiche: Tasso a



credito 0,01% TEF 0,01% · Tasso debitore 12,50% al TEF del 13,09823% ·  
Capitalizzazione trimestrale reciproca

· Cms 1,5% trimestrale

· Spese pattuite

· Valute pattuite · Capitalizzazione trimestrale reciproca

· Cms 1,5% trimestrale

· Spese pattuite

· Valute pattuite. Seguono altre tre convenzioni in aumento del fido concesso: del 4/11/2004, del 12/4/2006, del 18/5/2007. Delle varie convenzioni in aumento del fido, alcune sono sottoscritte dalla correntista che dichiara di averne ricevuto copia (sotto forma di lettera il cui contenuto viene ritrascritto), le altre fanno comunque riferimento espresso a tutte le condizioni economiche contenute nei contratti di apertura di credito validamente pattuiti (Cass. 7763/2017: “In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità.”) Segue infine, il 24/6/2013, un documento denominato “Modifica consensuale di condizioni economiche”, sottoscritto da entrambe le parti, nel quale in massima parte si stabiliscono condizioni economiche retroattive, il che è inefficace: il requisito della forma scritta imposto dall'art. 117 Tub deve essere soddisfatto prima che le condizioni economiche vengano applicate, perché è in quel momento che il requisito formale assolve la sua funzione di richiamare l'attenzione del contraente debole sul contenuto del rapporto, e di garantirlo da variazioni in peius da parte della banca; nemmeno con il consenso del correntista può essere legittimato retroattivamente il mancato rispetto di una norma imperativa.

Di detto rapporto, il primo saldo contabile disponibile è del 31/12/1996, ed è attivo per lire 9064280 ( € 4609,88); seguono gli estratti conto sino al 28/11/1997; poi, vi sono gli estratti conto dal 1/12/1998 al 29/10/1999, quindi dal 1/1/2000 (saldo attivo per lire 110.973.988) al 17/11/2015 (con relativi scalari per valuta, ad eccezione del I e II trimestre 2000), quando il conto viene girocontato a sofferenza – il conto sofferenza, in data 25/2/2016 segnerà un saldo finale passivo di € 84418,19.

Sono poi in atti la fideiussione omnibus per le obbligazioni di sas [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] rilasciata da [REDACTED]



[REDACTED] sino ad € 66100 del 5/4/2003, aumentata ad € 221000 il 11/5/2012, e quella rilasciata da [REDACTED] sino ad € 45000 del 4/11/2004, aumentata ad € 221000 l'11/5/2012.

Sas [REDACTED] [REDACTED] hanno convenuto nel presente giudizio spa [REDACTED] chiedendo: "A) In via principale *ACCERTARE E DICHIARARE* la nullità e/o inefficacia delle

obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporti di conto corrente per cui è causa determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società esponente senza pattuizione espressamente sottoscritta e senza alcuna preventiva comunicazione; *RITENERE E DICHIARARE* illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione ai dedotti rapporti di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'istante; in alternativa a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese; *RITENERE E DICHIARARE* non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi; B) *ACCERTARE E DICHIARARE*, previa verifica della scopertura media in linea capitale, il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto stesso; C) *ACCERTARE E DICHIARARE*, relativamente ai contratti bancari di cui in premessa, la difformità tra tasso contrattuale e tasso contrattuale effettivo dichiarando la nullità della clausola dell'interesse ultralegale ed il ricalcolo dell'intero rimborso al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo; D) *ACCERTARE E DICHIARARE* per l'effetto l'esatto Dare- Avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuata in sede di CTU



contabile su ciascuno dei rapporti in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente i contratti di apertura di credito; **E) DETERMINARE** il costo effettivo annuo degli indicati rapporti bancari; **F) ACCERTARE E DICHIARARE**, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni qualsivoglia pretesa della Banca convenuta, in relazione agli indicati rapporti di credito, per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c. dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; **G) ACCERTARE E DICHIARARE** per l'effetto la risoluzione totale o parziale del contratto oggetto di causa in ragione del grave inadempimento delle clausole pattuite; **H) ACCERTARE E DICHIARARE** l'esatto saldo di conto corrente epurato dall'applicazione per tutta la durata del rapporto degli addebiti illegittimi in dipendenza dell'accertata nullità delle clausole del contratto e per l'effetto **CONDANNARE** la convenuta a rettificare il saldo e ad eseguire la relativa annotazione, così come sarà quantificato in corso di causa e che risulterà in sede di C.T.U. contabile sul rapporto in essere e sulla base dell'intera documentazione inerente il contratto di apertura di credito, somme comprensive degli interessi legali dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria; **I) ACCERTARE**, altresì, che la convenuta banca durante i rapporti bancari intercorsi e meglio specificati in premessa ha violato gli artt. 116 e 117 del T.U. 385/93 relativi alla predisposizione dei contratti ed alle comunicazioni previste dalla legge, dichiarando la nullità dei tassi, dei prezzi, delle commissioni, delle spese, anche di tenuta conto e delle condizioni tutte praticate in violazione dei citati articoli; **L) ACCERTARE E DICHIARARE** la invalidità/nullità delle fidejussioni prestate e di conseguenza la inefficacia delle stesse; **M) in ogni caso, ACCERTARE E DICHIARARE** l'illegittimo e arbitrario comportamento complessivamente tenuto dalla banca convenuta, in ordine alla gestione dei rapporti bancari, in merito all'erogazione ed all'impiego dei finanziamenti concessi, nonché, con riferimento ad ogni altro aspetto descritto e/o che dovesse emergere e/o ritenuto comunque



censurabile, *CONDANNARE* la stessa, in ragione della violazione dei fondamentali principi di correttezza, lealtà, buona fede e solidarietà (artt. 1175 e 1375 c.c., art. 2 Cost.), del canone di diligenza del c.d. buon banchiere alla stregua del paradigma di cui all'art. 1176, comma 2°, c.c., nonché in dipendenza della violazione dei canoni di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla parte attrice, anche di natura morale e non patrimoniale in caso di usura e/o di illecita condotta da parte della banca, nella misura che sarà stabilita in corso di causa, anche a seguito di CTU a designarsi, ovvero, in mancanza, da liquidarsi secondo equità e giustizia; N) *CONDANNARE*, altresì, la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi a favore del sottoscritto

procuratore antistatario.”, Si è costituita spa [REDACTED] tramite una mandataria, chiedendo per varie ragioni di dichiarare inammissibili o rigettare le domande degli attori, ed in via riconvenzionale condannare gli attori a pagare la somma di € 84418,19, o diversa somma da accertare, oltre interessi convenzionali di mora, per [REDACTED] [REDACTED] nei limiti di € 105700, con vittoria delle spese di lite. [REDACTED] ha chiamato in causa [REDACTED] proponendo nei confronti di essa la stessa domanda già avanzata in via riconvenzionale nei confronti degli attori; [REDACTED] [REDACTED] si è costituita proponendo a sua volta nei confronti di [REDACTED] le stesse domande già avanzate dagli attori. Nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dr. [REDACTED] il quale ha anche reso una relazione suppletiva. Ora la causa va decisa.

Per la sua seconda relazione, il CTU è stato incaricato di ricalcolare il saldo del rapporto per cui è causa partendo dal primo saldo contabile disponibile con continuità, ossia dal saldo attivo al 1/1/2000 di lire 110.973.988, pari ad € 57313,28, e di ricalcolare il saldo parziale dei precedenti periodi di rapporto documentati in modo non continuativo, sommando algebricamente tali saldi parziali al saldo finale del periodo documentato con continuità, ossia dopo la chiusura del rapporto. Delle tre ipotesi di ricalcolo formulate dal CTU nella seconda relazione, va presa in considerazione la prima, che considera validi tutti i contratti in atti, il che come si è detto è esatto. La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi va esclusa sino al 4/11/2003, quando venne prevista con modalità conformi a quanto richiesto dalla Delib. Cicer 9/2/2000; da tale momento va incluso sino al termine del rapporto, in quanto il nuovo testo dell'art. 120 Tub in vigore dal 1°/1/2014, che stabiliva: “2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle



operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”, subordinava appunto l’applicazione della nuova disciplina ad una nuova delibera del Cicer, che invece non c’è stata.

Le commissioni di massimo scoperto sono state validamente pattuite nei contratti del 21/11/1996 e del 4/11/2003: Cass. 870/2006 ha definito le commissioni di massimo scoperto come “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma”; la denominazione della cms ne definisce la modalità di calcolo, ossia si tratta di una commissione che si applica sul massimo scoperto raggiunto dal conto nel periodo tra una chiusura periodica e l’altra, e tale scoperto può essere raggiunto anche per un solo giorno, coerentemente alla natura di “massimo”, in mancanza di diverse indicazioni temporali; tale modalità di calcolo è coerente con la funzione della cms perché il massimo scoperto raggiunto costituisce la somma sicuramente messa a disposizione del correntista dalla banca nel periodo considerato; del resto, come affermato da Cass. 12965/2016 “La commissione di massimo scoperto, applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2-bis d.l. n. 185 del 2008, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009 ...”.

Vanno applicate le valute contrattualmente previste, perché non risulta che la disciplina dei giorni valuta nei contratti per cui è causa violasse le uniche norme sull’argomento fissate dall’art. 120 Tub.

Per il resto, vanno applicate le, valide, condizioni contrattuali.

Applicando tutti i criteri sopra esposti, si giunge a calcolare un saldo finale passivo al 27/11/2015 di € 49722,48.

Anche a voler qualificare le garanzie prestate da [REDACTED] e [REDACTED] come contratti autonomi di garanzia, costoro sarebbero comunque legittimati a far valere le nullità contrattuali che hanno portato al ricalcolo del saldo in un passivo inferiore a quello risultante dalle scritture della banca: come affermato da Cass. 371/2018 “Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l’eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta.”; di conseguenza, il garante autonomo può eccepire anche la nullità di una clausola per violazione dell’art. 117 Tub, essendo pure questa una norma imperativa.

Nell’atto di citazione e nella comparsa di risposta della chiamata in causa si accenna ad una violazione da parte della banca dell’art. 1956 cc, ma in modo del tutto generico ed inammissibile, senza specificare in che cosa si sarebbe concretizzata la violazione di tale norma.

In citazione si accenna ad un’applicazione da parte della banca di interessi usurari, ma anche in questo caso la deduzione è generica ed inammissibile, non avendo la ex correntista ed i suoi garanti specificato quale sarebbe stato di volta in volta secondo loro il TEG del rapporto, e quale il tasso soglia superato; in citazione



(e nella comparsa di risposta della chiamata in causa) si fa riferimento ad una tabella prodotta dagli attori, ma si ritiene che i dati evidenziati costituissero la causa petendi stessa della domanda di ripetizione di interessi usurari, e non potessero quindi essere menzionati solo in un conteggio separato (vedi Cass. 29241/2008: “vertendo su diritti di credito vale a dire su diritti cosiddetti eterodeterminati, richiede l’esatta individuazione del ‘petitum’ e della ‘causa petendi’ attraverso una corretta ed esaustiva esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda – La ‘ratio’ della norma è evidente, risiedendo nell’esigenza di porre il convenuto nella necessità di apprestare le proprie difese sulla base del contenuto dell’atto di citazione, prima ancora della produzione documentale da parte dell’attore che avviene successivamente, ai sensi dell’art. 165 c.p.c., al momento della sua costituzione con finalità meramente probatorie”).

In definitiva, gli attori e la chiamata in causa vanno condannati a pagare alla convenuta la somma di € 49722,48, oltre interessi contrattualmente dovuti dal 27/11/2015 al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tranne quelle della consulenza tecnica d’ufficio: avendo questa confermato un debito della correntista, ma avendolo quasi dimezzato, vanno poste a carico di ciascuna parte per la metà.

### PQM

Il Tribunale di [REDACTED] II sezione civile, nella persona del giudice unico [REDACTED] definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. [REDACTED] tra: sas [REDACTED] nonché [REDACTED] e [REDACTED] attori i primi tre e chiamata in causa la quarta; e [REDACTED] oggi [REDACTED] convenuta; così provvede:

- 1) Condanna attori e chiamata in causa a pagare alla banca convenuta la somma di € 49722,48, oltre interessi contrattualmente dovuti dal 27/11/2015 al soddisfo;
  - 2) Pone le spese delle relazioni del CTU, come liquidate in atti, a carico per il 50% di attori e chiamata in causa, e per il restante 50% a carico della convenuta;
  - 3) Condanna gli attori e la chiamata in causa a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che liquida euro 8000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
- Così deciso in [REDACTED] in data 23/3/2019 Il giudice unico



Sentenza n. [REDACTED] pubbl. il [REDACTED]

RG n. [REDACTED]

Repert. n. [REDACTED] del [REDACTED]

[REDACTED]

